

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 318 del 1942
CAPO II - Disposizioni transitorie

Art. 132

L'erede col beneficio d'inventario può promuovere la procedura di liquidazione ai sensi dell'articolo [503](#) del codice anche se l'accettazione è stata fatta prima del 21 aprile 1940.